

**Modificato con la deliberazione  
del Consiglio Comunale  
n. 15 del 27.03.2018**

# **COMUNE DI SENIGALLIA**

**Provincia di Ancona**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO NON DISPONIBILE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

## INDICE

Art. 1 Oggetto

### Titolo I - TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

Art. 2 Distinzione per durata

Art. 3 Occupazione di marciapiedi

Art. 4 Occupazione per passi carrabili, aree di manovra e di rispetto

Art. 4 bis Autorizzazione per occupazione suolo pubblico per cantieri edili

Art. 5 Occupazioni d'urgenza

### Titolo II - ATTO CONCESSORIO

Art. 6 Obbligatorietà

Art. 7 Contenuto

Art. 8 Istanza

Art. 9 Rilascio

Art. 10 Revoca

Art. 11 Revoca per gravi inadempienze

Art. 12 Rinuncia

Art. 13 Subingresso e sospensione

### Titolo III - CANONE

Art. 14 Obbligatorietà

Art. 15 Classificazione delle strade, piazze ed aree pubbliche

Art. 16 Altri elementi incidenti sulla tariffa

Art. 17 Determinazione

Art. 18 Tariffe

Art. 19 Deliberazione delle tariffe

Art. 20 Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione i pubblici servizi

Art. 21 Trasferimento

Art. 22 Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche culturali e sportive

Art. 23 Aree destinate a parcheggio

Art. 24 [Abrogato]

Art. 25 Esenzione dal canone

Art. 25 bis [Abrogato]

Art. 26 Assorbimento di altri canoni

Art. 27 Modalità e termini di pagamento

Art. 28 Pagamento, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 29 Contenzioso

Art. 30 Occupazioni abusive o irregolari

Art. 31 Rimozione d'ufficio

### Titolo IV - MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 32 Adempimenti del funzionario responsabile

Art. 33 Adempimenti del concessionario

Art. 34 Norma transitoria

Art. 35 Norma finale

Allegato A

Allegato B

## **Art. 1** **Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. [Abrogato]

3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, non appoggiati al suolo.

4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti, esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

**5. Non saranno in ogni caso concessi spazi o suolo pubblici a coloro che non garantiscano con esplicita dichiarazione di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione e di non professare o praticare comportamenti fascisti o razzisti e ogni grave forma di discriminazione sociale e di genere.**

## **TITOLO I** **TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

### **Art. 2** **Distinzione per durata**

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

### **Art. 3** **Concessione per occupazione di marciapiedi**

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni.

### **Art. 4** **Concessione per occupazione per passi carrabili ed aree di manovra e di rispetto**

1. La concessione di passi carrabili, di aree di manovra adiacenti ai passi carrabili, di aree di rispetto è rilasciata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa vigente.

2. I passi carrabili sono contrassegnati dall'apposito cartello, da ritirare in Comune nel momento del rilascio della concessione.

3. Per le concessioni dei passi carrabili è dovuto il pagamento del canone in base alla superficie del passo/ accesso carrabile e la superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Sono comunque considerati passi carrabili gli accessi di larghezza superiore a m. 1,50. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 6. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

4. Per la concessione di aree di manovra o di rispetto adiacenti ai passi carrabili è dovuto il pagamento del canone in base all'intera superficie concessa con la tariffa dei passi carrabili. Per le altre tipologie di occupazione che creano aree di rispetto, è dovuto il pagamento del canone in base all'intera superficie concessa con la tariffa corrispondente alla tipologia dell'occupazione.

5. Sono soggette al pagamento del canone, con le modalità stabilite dall'art. 30 del presente regolamento, le occupazioni di fatto con accessi/passi carrabili non autorizzati dall'ente proprietario della strada.

6. Sono esenti dal pagamento del canone le concessioni quando si riferiscono ad accessi carrabili destinati a soggetti portatori di gravi handicap psico-fisici di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge n. 104

del 1992, in possesso di certificazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'art. 4 della stessa legge, dalla quale risulti la gravità dell'handicap. L'esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione ed acquisizione al protocollo comunale della documentazione comprovante il possesso del requisito. L'esenzione cessa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale sono venute meno le condizioni per la sua applicazione.

7. Per i passi "a raso" caratterizzati dall'assenza di qualsiasi opera visibile che consenta l'accesso alla proprietà privata laterale alla strada, il canone è dovuto quando il titolare dell'autorizzazione ritira presso gli uffici comunali il cartello segnaletico di divieto di sosta da apporre in corrispondenza dell'accesso.

8. Non è dovuto il canone per i passi carrabili relativamente ai quali la tassa per l'occupazione era stata definitivamente assolta ai sensi dell'art.44, comma 11 del D.Lgs. 507/1993.

#### **Art. 4 bis**

#### **Concessione per occupazione suolo pubblico per cantieri edili**

1. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico per la installazione di cantieri edili nel centro storico o sul lungomare al fine di salvaguardare il decoro della città può essere rilasciata alle seguenti condizioni:

- obbligo di predisporre, per la bardatura del primo tratto del ponteggio, in alternativa alla rete plastificata correntemente utilizzata uno dei seguenti elementi: Tavole di legno; serie di pannelli prefabbricati;

- manutenzione costante della rete di bardatura dei ponteggi, con sostituzione immediata dei tratti ammalorati o divelti dal vento;

- manutenzione in ordine ed in buono stato di conservazione dei cantieri, in ogni loro parte, in modo da assicurare il rispetto dei valori estetici ed ambientali dei luoghi.

2. Si applica una riduzione del 30% della tariffa del canone di occupazione qualora siano predisposti, in alternativa alla rete plastificata di recinzione e bardatura dei cantieri correntemente utilizzata, teli plastificati e stampati, con riproduzione del disegno delle facciate, nei casi di interventi su edifici di pregio architettonico.

3. Il mancato rispetto delle condizioni di decoro di cui sopra, negli ambiti urbani più delicati, quali il centro storico ed il lungomare, comporta la revoca immediata della **concessione** rilasciata.

4. Si applica l'esenzione del canone di occupazione dovuto per i primi 180 giorni al cantiere edile **ovunque ubicato** qualora lo stesso sia finalizzato all'attuazione dei seguenti interventi:

a) di recupero del patrimonio edilizio ai sensi delle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

b) di cui alla lettera e) dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli ampliamenti di cui all'art. 1 della L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 e agli ampliamenti e sopraelevazioni attuate mediante ripristino tipologico ricadenti all'interno dei centri storici del capoluogo, di Scapezzano e di Roncitelli.

5. Alle occupazioni dei cantieri edili di cui al comma precedente, per il periodo eccedente i primi 180 giorni e fino al limite di 360 giorni dal loro inizio, si applica una riduzione del 25% del canone dovuto. La riduzione è innalzata al 75% per i medesimi cantieri qualora gli interventi prevedano la riqualificazione dell'involucro esterno del fabbricato. La riduzione del 75% del canone dovuto si applica comunque nei casi in cui gli interventi riguardino fabbricati ricadenti all'interno dei centri storici il cui involucro esterno sia stato già riqualificato dopo la data di adozione dei piani urbanistici di riferimento ed in particolare:

a) dopo il 26/8/2008 per i fabbricati ricadenti all'interno del centro storico del capoluogo;

b) dopo il 9/5/2002 per i fabbricati ricadenti all'interno del centro storico di Roncitelli;

c) dopo il 7/7/2011 per i fabbricati ricadenti all'interno del centro storico di Scapezzano.

6. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si definisce involucro esterno le facciate prospicienti gli spazi pubblici e/o la copertura del fabbricato e si definisce riqualificazione dell'involucro esterno il recupero di tutti gli elementi delle facciate (pareti, cornici, infissi) e/o il recupero di tutti gli elementi della copertura (manto, comignoli, cornicione).

7. Per le occupazioni dei cantieri edili in essere al 1/1/2015 che hanno già beneficiato dell'esenzione prevista per l'anno 2014, il periodo di esenzione di cui al comma precedente si applica a partire dal 1/1/2015 per una durata pari ai giorni risultanti dalla differenza tra 180 e quelli già esentati nell'anno 2014.

#### **Art. 5**

#### **Occupazioni d'urgenza**

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche

prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, specificando la superficie dell'occupazione e la durata prevista.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza e, salvo diniego motivato da comunicare entro 24 ore dalla richiesta di cui al comma precedente, l'occupazione si intende autorizzata nei termini comunicati. All'occupazione effettuata sulla base di una comunicazione sprovvista degli elementi necessari al calcolo del canone si applica la disciplina delle occupazioni abusive ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.

4. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa. Il relativo versamento deve essere effettuato entro 7 giorni dal termine dell'occupazione.

## **TITOLO II ATTO CONCESSORIO**

### **Art. 6 Obbligatorietà**

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere e mercati non permanenti.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

2 bis. Per le occupazioni giornaliere effettuate dagli spuntisti per il commercio al dettaglio su aree pubbliche la relativa occupazione è subordinata al pagamento in via anticipata di un canone fisso pari all'importo minimo di € 15,00 da corrispondere tramite l'acquisto presso l'Ufficio Economato di buoni prepagati e la loro consegna all'addetto della Polizia Municipale contestualmente all'assegnazione del posteggio.

2 ter. Per le occupazioni giornaliere dei mercati straordinari, così come definiti dalla L.R. 27/09, effettuate dagli spuntisti o concessionari per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, la relativa occupazione è subordinata al pagamento in via anticipata di un canone fisso pari all'importo minimo di €15,00.

2 quater. Per le occupazioni dei posteggi della Fiera di Sant'Agostino effettuate dagli spuntisti, concessionari per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, artigiani, hobbisti, produttori agricoli e chi vende o espone le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (ex art. 121 tulps), la relativa occupazione è subordinata al pagamento in via anticipata di un canone pari a €10,00 al mq relativo a tutta la durata della fiera.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

### **Art. 7 Contenuto**

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative a:

- inizio dell'occupazione;
- fine dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
- le modalità dell'occupazione;
- l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
- **l'attestazione di intervenuto pagamento del canone ovvero la specificazione della causa di esenzione;**
- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

### **Art. 8 Istanza**

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta

denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) l'inizio dell'occupazione richiesta;
- b) la fine, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) **la** descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) l'impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

## **Art. 9 Rilascio**

**1. La richiesta di concessione va consegnata al Protocollo dell'Ente ed è istruita dall'Ufficio Competente.**

2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente del Servizio entro il termine di **trenta giorni dalla data di assunzione della relativa istanza al Protocollo generale dell'Ente. Qualora il richiedente non ottemperi al pagamento del canone dovuto ed al ritiro della concessione entro 15 giorni dalla relativa richiesta, la stessa si intenderà decaduta a tutti gli effetti.**

3. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

4. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

5. Non può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico permanente alle attività stagionali o temporanee.

**6. Il rilascio delle concessioni per occupazioni temporanee è subordinato al pagamento del relativo canone.**

## **Art. 10 Revoca**

1. La concessione può essere revocata:

- a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato **con le modalità di cui al successivo art. 30;**
- b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo 8, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente; **non si darà luogo in nessun caso a restituzioni o indennizzi;**
- c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la **sola** restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

## **Art. 11 Revoca della concessione per gravi inadempienze**

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Il mancato o ritardato pagamento del canone o di una parte di esso entro 60 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione di revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente. La revoca non deve essere preceduta da diffida.

#### **Art. 12 Rinuncia**

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire all'Ufficio Competente almeno 15 giorni prima della **nuova data prescelta** per il termine dell'occupazione. In questo caso il richiedente ha diritto al conguaglio del canone dovuto e all'eventuale rimborso di quanto già versato, relativamente al periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione di rinuncia e la fine prevista dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente e di occupazione temporanea effettuata da venditori ambulanti con concessione di suolo pubblico a validità pluriennale la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

#### **Art. 13 Subingresso e sospensione**

1. La concessione è rilasciata a titolo personale, per cui non è consentita la sub concessione.
2. Il concessionario può affittare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione ma resta l'unico responsabile di tutti gli adempimenti connessi all'occupazione, **salva l'ipotesi di cui al comma successivo.**
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. E' fatto obbligo al subentrante di provvedere al pagamento del canone qualora il concessionario risulti inadempiente. La variazione della titolarità ai fini del canone può essere operata anche d'ufficio acquisendo i dati dagli altri archivi a disposizione del Comune.
5. **In conformità alla Legge Regionale n. 27/2009, in caso di sospensione volontaria di occupazione temporanea non inferiore a 4 mesi consecutivi da parte di esercenti il commercio ambulante con concessione pluriennale, il concessionario non è tenuto al pagamento del canone per tutto il periodo in cui è avvenuta la sospensione dell'occupazione, previa la verifica dell'effettiva sospensione in collaborazione con la Polizia Locale.**

### **TITOLO III CANONE**

#### **Art. 14 Obbligatorietà**

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato **ai fini del rilascio dell'atto concessorio**, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 26.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti e di occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti con concessione di suolo pubblico a validità pluriennale il canone è dovuto per anni solari. Nel solo caso di sub ingresso nella titolarità di esercizio commerciale già concessionario di occupazione permanente di suolo pubblico, il canone dell'anno in cui si verifica il sub ingresso verrà ripartito tra gli obbligati in misura proporzionale ai rispettivi periodi di occupazione; il calcolo del canone dovuto da chi subentra decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica il subingresso, restando il precedente titolare obbligato per la frazione di anno solare precedente.

3. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dell'atto amministrativo, dall'occupante di fatto.
4. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il canone è dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1292 del Codice Civile; tuttavia, su espressa richiesta di ogni singolo coobbligato, potrà procedersi alla suddivisione dell'utenza comune e all'intestazione pro quota della stessa al richiedente.

#### **Art. 15**

#### **Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche**

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, nelle seguenti categorie:
  - I categoria centro storico, zona mare e principali vie di scorrimento
  - II categoria zone limitrofe ubicate a distanza non superiore a metri 2.500 dal limite del centro abitato del capoluogo, Marzocca e Cesano
  - III categoria residue zone del territorio comunale.
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento sub A quale parte integrante.
- 2 bis. Per le occupazioni temporanee non aventi carattere ricorrente, effettuate per attività commerciali in Piazza Roma, Corso 2 Giugno, Foro Annonario, Via Manni, Piazza del Duca, Piazzale della Libertà, Piazza Saffi, Piazza Simoncelli, si applica una maggiorazione del 30% della tariffa. La maggiorazione non si applica alle occupazioni richieste dalle attività economiche davanti alla propria sede che si trovi nelle vie e piazze indicate al periodo precedente.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore. Sono considerate in angolo le occupazioni sino ai quattro metri di distanza dal crocevia o dallo sbocco. Ove l'angolo sia smussato, la distanza va misurata dal punto ipotetico d'incontro dei due fili di strada.

#### **Art. 16**

#### **Altri elementi incidenti sulla tariffa**

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella **lettera c)** del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.
2. Dalla suddetta incidenza vengono identificate, nello stesso allegato B, le tariffe per le varie fattispecie di occupazione.

#### **Art. 17**

#### **Determinazione**

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18.

#### **Art. 18**

#### **Tariffe**

1. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali della Fiera di Sant'Agostino, la tariffa base è ridotta del 20 per cento.
- 1 bis. Per le occupazioni effettuate dalle attività economiche che aderiscono al progetto di sviluppo sostenibile del territorio, di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 135 del 24/07/2012, la tariffa base è ridotta del 50 per cento. **Ai** fini del riconoscimento della riduzione del 50 per cento, la Giunta Municipale verificherà con **apposita deliberazione** se le attività economiche richiedenti, operino secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile ispiratori del medesimo progetto.
2. La tariffa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento. Per superficie



occupata si intende quella che è circoscrivibile da una figura geometrica piana. Per le sole occupazioni temporanee relative a **iniziative** caratterizzate dal libero e gratuito accesso del pubblico il canone è commisurato alla sola superficie effettivamente occupata **per lo svolgimento di attività commerciale (inclusi stands espositivi e promozionali)** escludendo dal computo tutta la superficie che rimane utilizzabile per la libera circolazione degli intervenuti.

3. Ai fini dell'applicazione del canone la superficie espressa in metri quadrati o lineari va sempre arrotondata al metro superiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera c) del presente regolamento.
4. Le superfici eccedenti i 100 mq., per le occupazioni permanenti e quelle eccedenti i 500 mq. per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. [Abrogato]
6. Per le occupazioni effettuate con giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per i circhi, tutta la superficie viene calcolata in ragione del 10 per cento.
7. La tariffa per ciascuna concessione è quella individuata nell'allegata tabella B, che fa riferimento ai quattro parametri relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
8. Per le occupazioni temporanee, la tariffa è ridotta del 50% per il periodo eccedente i 14 giorni e di un ulteriore 50% per il periodo superiore a 30 giorni. Ai fini dell'applicazione del presente comma, non si considerano nuove concessioni od autorizzazioni, quelle che consentono la proroga delle occupazioni già effettuate per una sola volta e per una durata massima di 40 giorni. Nel caso di occupazioni temporanee ricorrenti, effettuate per il commercio ambulante su aree pubbliche, le riduzioni vengono, comunque, applicate per l'intero periodo della concessione.
- 8 bis. Per le occupazioni temporanee che per la stessa ubicazione e per lo stesso periodo non superano le 8 ore, la tariffa è applicata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera per le ore di durata dell'occupazione.
9. La misura della tariffa, determinata per aree e numero di ore, non può in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia riduzione e qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione o la tipologia della stessa, essere inferiore a €0,077 al mq. per giorno.
- 9 bis. Il canone complessivamente determinato per ciascuna occupazione non può in ogni caso essere inferiore a €15,00.
10. Per le occupazioni effettuate sulle aree di proprietà comunale ricadenti nell'arenile (dal muretto parasabbia al mare) si applicano le stesse tariffe che vengono applicate per le occupazioni effettuate sulle aree dell'arenile appartenenti al Demanio marittimo.
- 10 bis. Per le occupazioni effettuate sul lungomare che ricadono contemporaneamente sia su aree di proprietà comunale sia su aree appartenenti al Demanio dello Stato si applica una tariffa corrispondente al canone determinato dall'Agenzia del Demanio. E' onere del richiedente dimostrare di volta in volta le condizioni applicate per la concessione della parte appartenente al Demanio dello Stato.
11. Nel caso di più occupazioni **in capo allo stesso richiedente** che insistono sulla medesima superficie, il canone dovuto è quello corrispondente alla occupazione con tariffa maggiore.
12. Per le occupazioni effettuate da esercizi commerciali e da esercenti il commercio ambulante in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, le tariffe vengono ridotte fino al 50 per cento. L'entità della riduzione sarà fissata da una successiva delibera della Giunta Municipale.

#### **Art. 19**

#### **Deliberazione delle tariffe**

1. Le tariffe vengono stabilite nella misura indicata nell'allegato B del presente regolamento e possono essere modificate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

#### **Art. 20**

#### **Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi**

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come sostituito dal 1° comma dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le

occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente in relazione al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di €0,65 per utenza, con il minimo di €516,46, essendo la popolazione del Comune di oltre 20.000 abitanti.

2. La medesima misura del canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici esercizi.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo.
5. Il responsabile del Servizio di riscossione del Comune provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

#### **Art. 20 bis**

#### **Canone per le occupazioni con impianti per la telefonia mobile**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con impianti per la telefonia mobile il canone è determinato in € 800,00 al mq.
2. La tariffa è ridotta del 60% per gli impianti che siano stati o che vengano delocalizzati in conformità alla pianificazione urbanistica comunale in materia di localizzazione di impianti per la telefonia mobile. La riduzione si applica dall'anno nel corso del quale la delocalizzazione si è conclusa e per i nove anni successivi.

#### **Art. 21**

#### **Trasferimento**

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

#### **Art. 22**

#### **Regime di alcune concessioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico**

1. [Abrogato].
- 1 bis. La concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico viene rilasciata in esenzione dal pagamento del canone qualora l'iniziativa per la quale sia richiesta l'occupazione medesima non abbia natura commerciale.**
- 2. Qualora l'occupazione di suolo pubblico venga richiesta per iniziative di natura commerciale il cui ricavato sia redistribuito a favore della collettività o interamente devoluto in beneficenza si riconosce parimenti l'esenzione dal pagamento del canone di concessione. La redistribuzione del ricavato in favore della collettività o l'intera devoluzione in beneficenza dovranno essere rese oggetto di apposita autocertificazione o documentate dal soggetto promotore all'atto della richiesta.**
- 3. Qualora invece non ricorrano nè la redistribuzione del ricavato in favore della collettività né la devoluzione in beneficenza, per le occupazioni di cui al comma precedente è applicabile una riduzione fino al 90% del canone calcolato secondo le modalità dell'art. 18 comma 2), previa adozione da parte della Giunta Municipale di apposita deliberazione che riconosca il carattere di straordinaria importanza dell'iniziativa per la promozione della città e/o il suo elevato valore sociale, culturale ed educativo e definisca la misura della riduzione da accordare. Nella deliberazione dovrà essere evidenziata la mancata entrata corrispondente all'applicazione della riduzione. La Giunta può anche deliberare di non concedere alcuna riduzione.**
4. L'occupazione effettuata per l'installazione e la disinstallazione di strutture e allestimento di stand per l'organizzazione sul territorio comunale di iniziative viene **sempre** concessa in esenzione dal canone limitatamente ai giorni immediatamente precedenti o successivi la manifestazione, per una durata massima non superiore a 14 giorni complessivi.

5. **La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, può altresì riconoscere una riduzione fino al 100% per occupazioni richieste per la realizzazione di infrastrutture o opere di pubblica utilità realizzate anche in regime di appalto da Anas, Autostrade per l'Italia e Ferrovie dello Stato. Nella deliberazione dovrà essere definita la misura della riduzione accordata ed evidenziata la mancata entrata corrispondente all'applicazione della riduzione. La Giunta può anche deliberare di non concedere alcuna riduzione.**
6. **Sono infine concesse in esenzione dal canone le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico o istituzionale purché l'area occupata non ecceda i 10 mq..**

#### **Art. 23**

##### **Aree destinate a parcheggio**

1. Per le occupazioni realizzate con riserva di parcheggi ad uso privato su aree a ciò destinate, attrezzate o gestite dal Comune si applica la tariffa intera, fatta salva l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegato B e dell'ulteriore tariffa **applicata** nelle zone di sosta a pagamento. Nel caso in cui le occupazioni con riserva di parcheggi siano realizzate dalle strutture ricettive per i propri clienti si applica la riduzione al 20% del canone.
2. Per le occupazioni realizzate attraverso la gestione in concessione di parcheggi ad uso pubblico su aree a ciò destinate dal Comune si applica la riduzione al 20% del canone.

#### **Art. 24**

[Abrogato]

#### **Art. 25**

##### **Altri casi di esenzione dal canone**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, da Regioni, **Enti del SSN**, Province, Comuni e loro **forme associative, Istituti Comprensivi, Istituzioni Scolastiche e dagli Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali.**
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
  - d) **le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere, servizi o lavori appaltati dal Comune; l'esenzione si applica anche alle occupazioni necessarie per l'esecuzione di lavori di carattere straordinario sul patrimonio comunale autorizzati dal Comune;**
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali destinate alle sepolture;
  - f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - g) **[Abrogato]**
  - h) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
  - m) le occupazioni con seggiovie e funivie;
  - n) le occupazioni realizzate da privati con oggetti e/o manufatti che sono di pubblico interesse o utilità o di abbellimento della città stessa quali portabiciclette, fioriere, luminarie e simili aventi funzione meramente ornamentale e quando non c'è diretta correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dagli stessi;
  - o) le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante;
  - p) **[Abrogato]**
  - q) **[Abrogato]**

r) [Abrogato]

s) le occupazioni ubicate nelle zone colpite da calamità naturali, per le quali l'autorità competente ha richiesto lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, effettuate da soggetti che possiedono o comunque utilizzano un immobile ubicato nelle medesime zone. Qualora la richiesta dello stato di emergenza non venga accolta e pertanto lo stato di emergenza non sia deliberato nei modi previsti dalla legge, alle occupazioni di cui al precedente periodo si applica una riduzione del canone del 50% ed i termini di pagamento di cui all'art. 27 del presente regolamento sono sospesi per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'evento calamitoso e posticipati al mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Per le occupazioni permanenti, le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano con riferimento all'intero canone annuale i cui termini di pagamento, alla data di inizio dell'evento calamitoso, non sono ancora scaduti. Per le occupazioni temporanee, le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano con riferimento al canone o alle quote di canone i cui termini di pagamento, alla data di inizio dell'evento calamitoso, non sono ancora scaduti e relativamente al periodo ricadente nell'ambito dei sei mesi successivi alla richiesta dello stato di emergenza da parte dell'autorità competente.

t) le occupazioni effettuate mediante l'installazione sul suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali del centro storico di rampe in metallo atte a favorire l'accesso dei disabili, con processo di verniciatura a polveri della stessa tonalità della pavimentazione sottostante, che non eccedano la profondità di mt 1,00 e a condizione che lo spazio pedonale residuo antistante alla rampa sia pari ad almeno mt 1,00. Qualora non sia tecnicamente possibile uniformarsi a tale modello dovrà farsi riferimento alle alternative consentite dalla normativa europea. **L'esenzione si estende, anche al di fuori del centro storico, a tutte le rampe per disabili, quando la loro installazione rimuova barriere architettoniche, purché autorizzate e realizzate in conformità alle indicazioni rese dai competenti Uffici Comunali.**

#### **Art. 25 bis**

[Abrogato]

#### **Art. 26**

##### **Assorbimento di altri canoni**

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

#### **Art. 27**

##### **Modalità e termini di pagamento**

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione del bilancio di previsione, così come previsto dal 3° comma dell'art.3 del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, mediante versamento al Comune o al concessionario del servizio.
3. [Abrogato]
4. Per le occupazioni permanenti e quelle realizzate dagli ambulanti con convenzione annuale, qualora l'importo del canone sia superiore a € 1.032,91, questo può essere corrisposto in n. 4 rate di uguale importo, senza l'applicazione degli interessi, con scadenza: la prima così come precisato al precedente comma 2, la seconda, la terza e la quarta, rispettivamente entro i mesi di aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone.
5. Per le occupazioni temporanee, qualora l'importo del canone non sia superiore a € 1.032,91, questo deve essere corrisposto direttamente all'ufficio Economato prima del rilascio dell'autorizzazione. Per gli importi superiori, il pagamento può essere effettuato in due rate, di uguale importo, senza interessi, con scadenza: la prima, prima dell'inizio dell'occupazione, la seconda entro la fine dell'occupazione stessa.
6. Non potrà essere rilasciata una nuova concessione/autorizzazione per occupazione di suolo pubblico al richiedente che non avrà prima saldato eventuali canoni da pagare per periodi precedenti.
7. Nel caso di avvisi di pagamento per periodi pregressi, il responsabile dell'entrata può concedere il pagamento rateizzato secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Regolamento generale per la

gestione delle entrate comunali.

8. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non supera i 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 28**

##### **Pagamento, riscossione coattiva e rimborsi**

1. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto rispetto alle date stabilite al precedente art. 27, il Comune emette avviso di pagamento. L'atto deve essere notificato **all'interessato** a mezzo **PEC ovvero a mezzo** messo notificatore ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 1 bis. L'avviso di pagamento deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale doveva essere effettuato il versamento del canone. Con l'avviso di pagamento sono liquidati gli interessi dovuti dalla scadenza in cui doveva essere effettuato il pagamento, calcolati in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente. Il funzionario responsabile può concedere il pagamento rateizzato dell'avviso di pagamento alle condizioni previste dall'articolo 18 del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.
2. La riscossione coattiva del canone si effettua mediante ruolo in un'unica soluzione se affidata al servizio nazionale delle riscossioni di cui all'art. 3 del Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 ovvero con la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti secondo la disciplina dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
3. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario.
4. Gli **interessati** possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute secondo le modalità previste dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

#### **Art. 29**

##### **Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza del Giudice Ordinario.

#### **Art. 30**

##### **Occupazioni abusive o irregolari**

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto al pagamento di un'indennità pari al canone dovuto e ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 100 per cento del canone stesso. La sanzione viene ridotta al 50% se il pagamento del canone avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'atto con il quale si chiede il pagamento.
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal decimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Il concessionario, che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio, deve provvedere ad ottemperare alle suddette prescrizioni entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione. In caso contrario la concessione è revocata con effetto immediato.
4. Quando l'occupazione abusiva impegni l'area destinata alla viabilità, si applica la sanzione prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

**Art. 31**  
**Rimozione d'ufficio**

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, la rimozione d'ufficio avviene con provvedimento del Dirigente del Servizio competente.

**TITOLO IV**  
**MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE**

**Art. 32**  
**Adempimenti del funzionario responsabile**

1. Il rilascio della concessione nei casi in cui riguardi l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi o occupazioni relative ad impianti produttivi è affidato allo Sportello Unico per le Attività Produttive secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tutti gli altri casi il rilascio della concessione è affidato all'Ufficio Tributi e Canoni. Il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è affidato in tutti i casi all'Ufficio Tributi e canoni. Ai rispettivi funzionari sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. **[Abrogato]**
3. **[Abrogato]**
4. **[Abrogato]**

**Art. 33**  
**Adempimenti del concessionario**

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

**Art. 34**  
**Norma transitoria**

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999.
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata.

**Art. 35**  
**Norme finali**

1. Il presente regolamento, così come modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle norme di legge **regolanti** la specifica materia e tutte quelle inerenti la conversione in euro dei valori espressi in lire.
3. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nei regolamenti precedenti, trattanti la medesima materia e troveranno applicazione le norme qui contenute in caso di loro discordanza con altre norme contenute in altri regolamenti comunali.

## ELENCO STRADE COMUNALI

### CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO NON DISPONIBILE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

#### PRIMA CATEGORIA

CORSO 2 GIUGNO  
CORSO MATTEOTTI  
FORO ANNONARIO  
GIARDINI CATALANI  
GIARDINI MORANDI  
LARGO BOITO  
LARGO PUCCINI  
LUNGOMARE ALIGHIERI  
LUNGOMARE MAMELI (\*)  
LUNGOMARE MARCONI  
PIAZZA DELLA VITTORIA  
PIAZZA 4 AGOSTO  
PIAZZA DEL DUCA  
PIAZZA DORIA  
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI  
PIAZZA LAMARMORA  
PIAZZA ROMA  
PIAZZA SAFFI  
PIAZZA SANTA MARIA DEL PORTO  
PIAZZA SIMONCELLI  
PIAZZALE CAIROLI  
PIAZZALE DELLA LIBERTA'  
PIAZZALE DELLA STAZIONE  
PONTE DUE GIUGNO  
PONTE GARIBALDI  
SOTTOPASSO VIA PERILLI VIA BOVIO  
VIA ABRUZZI  
VIA AREZZO  
VIA ARMELLINI  
VIA ARSILLI  
VIA BANCHINA DI LEVANTE  
VIA BAROCCIO  
VIA BASILICATA  
VIA BASSI  
VIA BATTISTI  
VIA BIVIO  
VIA BOVIO  
VIA BROFFERIO  
VIA CALABRIA  
VIA CATTABENI  
VIA CAVALLOTTI

VIA CAVOUR  
VIA CHIOSTERGI  
VIA CORRIDONI  
VIA DALMAZIA  
VIA DEGLI OLEANDRI (J)  
VIA DEI COMMERCianti  
VIA DEI GAROFANI (JJ)  
VIA DEI MACELLI  
VIA DELL' ANGELO  
VIA DELLA CERERIA  
VIA DELLA POSTA  
VIA DELLE CASERME  
VIA E. MAZZOLANI  
VIA F.LLI BANDIERA  
VIA FAGNANI  
VIA GHERARDI  
VIA GIARDINI PALAZZESI  
VIA GROSSETO  
VIA IMPERIA  
VIA ISTRIA  
VIA LA SPEZIA  
VIA LAZIO  
VIA LIVORNO  
VIA LUCCA  
VIA MAIERINI  
VIA MANNI  
VIA MARCHETTI  
VIA MARZI  
VIA MASTAI FERRETTI  
VIA MERCANTINI (\*\*\*)  
VIA MINGHETTI  
VIA MONDOLFO  
VIA NIGRA  
VIA OBERDAN  
VIA PERILLI  
VIA PERUGIA  
VIA PETRARCA  
VIA PISA  
VIA PISACANE  
VIA PISTOIA  
VIA PO (JJ)  
VIA PODESTI  
VIA POERIO  
VIA PORTA MAZZINI  
VIA PORTICI ERCOLANI  
VIA PUGLIE  
VIA RATTAZZI



VIA RIETI  
VIA SALONICCO  
VIA SAN MARTINO  
VIA SANZIO (\*)  
VIA SAURO  
VIA SAVONA  
VIA SELLA  
VIA SIENA  
VIA SOLFERINO  
VIA SPAVENTA  
VIA SPONTINI  
VIA TERNI  
VIA TESTAFERRATA  
VIA TOSCANA  
VIA UMBRIA  
VIA ZARA  
VIALE 4 NOVEMBRE  
VIALE BONOPERA  
VIALE DEI GERANI  
VIALE G. BRUNO  
VIALE LEOPARDI  
VIALE ROSSINI  
VICOLO SAN FILIPPO  
VALLATO DELLA ROCCA ROVERESCA  
VIA CARDUCCI  
(\* ) Fino all'incrocio con Via Zanella  
(\*\*\*) Da Viale Leopardi fino all'incrocio con  
Viale Quattro Novembre  
(J) Da Via dei Garofani a Viale dei Gerani  
(JJ) Da Viale dei Gerani a Via degli Oleandri  
(JJJ) Da Via Rossini fino all'incrocio con Via  
Camposanto Vecchio

#### **SECONDA CATEGORIA**

BANCHINA DI PONENTE  
CICLABILE MOLINELLO-CESANELLA  
GIARDINI ANNA FRANK  
GIARDINI EUROPA  
GIARDINI F.LLI CERVI-MARZOCCA  
GIARDINI LORD BADEN POWEL  
GIARDINI LORENZO VALERIO  
GIARDINI LORRACH  
GIARDINI S. PERTINI  
LARGO MICHELANGELO  
LUNGOMARE DA VINCI  
LUNGOMARE ITALIA-MARZOCCA  
LUNGOMARE MAMELI (\*\*)  
PIAZZA AMALFI-MARZOCCA  
PIAZZA CAMERANESI-MARZOCCA  
PIAZZA PIO IX

PIAZZA S. D'ACQUISTO  
PIAZZA SENS  
PIAZZA TOTI  
PIAZZALE ALFIERI  
PIAZZALE BIXIO  
PIAZZALE DELL'OSPEDALE  
PIAZZALE DIAZ  
PONTE ZAVATTI  
SOTTOPASSO CIARNIN  
STRADA DEL CAMPOSANTO VECCHIO (\*)  
STRADA DELLA MARINA-CESANO (\$)  
STRADA DELLE SALINE-PORTONE  
STRADA PROVINCIALE MARZOCCA  
STRADA STATALE ADRIATICA NORD  
STRADA STATALE ADRIATICA NORD-CESANO  
STRADA STATALE ADRIATICA SUD-MARZOCCA  
STRADONE MISA  
VIA 24 MAGGIO  
VIA 24 MAGGIO-MARZOCCA  
VIA 25 APRILE  
VIA 28 SETTEMBRE  
VIA A. CARO  
VIA A. COSTA  
VIA A. GENOVESI  
VIA A. VESPUCCI-MARZOCCA  
VIA A. VOLTA  
VIA ABBAGNANO  
VIA ADIGE  
VIA AMENDOLA  
VIA ANCONA  
VIA ARDIGO'  
VIA ARIOSTO  
VIA B. CROCE  
VIA BARI  
VIA BECCARIA  
VIA BELLINI  
VIA BOCCHERINI  
VIA BOLOGNA  
VIA BOLZANO  
VIA BOTTICELLI  
VIA BRAMANTE  
VIA BUOZZI  
VIA C. TOLOMEO  
VIA CAGLI  
VIA CAMPANELLA  
VIA CAMPO BOARIO  
VIA CAMPO SPORTIVO-MARZOCCA

VIA CANALETTO  
VIA CAPANNA  
VIA CAPRERA-MARZOCCA  
VIA CAPRI  
VIA CARAVAGGIO  
VIA CARPACCIO  
VIA CARRACCI  
VIA CASSINO  
VIA CASTELFIDARDO  
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO  
VIA CELLINI  
VIA CHERUBINI  
VIA CILEA  
VIA CIMABUE  
VIA CIMAROSA  
VIA CIUCCI  
VIA COLLODI-MARZOCCA  
VIA COLOMBO  
VIA COPERNICO  
VIA CORREGGIO  
VIA CORVI  
VIA CUPETTA  
VIA D'AQUINO  
VIA D'AZEGLIO  
VIA DA PALESTRINA  
VIA DE AMICIS-MARZOCCA  
VIA DE BOSIS  
VIA DEGLI ABETI  
VIA DEGLI OLEANDRI (\$\$)  
VIA DEGLI OLMI  
VIA DEGLI ORTI  
VIA DEI CICLAMINI  
VIA DEI FAGGI  
VIA DEI GAROFANI (JJJ)  
VIA DEI MUGHETTI  
VIA DEI SALICI  
VIA DEI TIGLI  
VIA DEL MOLINELLO  
VIA DEL SEMINARIO  
VIA DELL'INDUSTRIA-MARZOCCA  
VIA DELLA DARSENA  
VIA DELLE GENZIANE  
VIA DELLE GINESTRE  
VIA DELLE MIMOSE  
VIA DELLE ORCHIDEE  
VIA DELLE ROSE  
VIA DELLE VIOLE

VIA DON MINZONI  
VIA DONIZETTI  
VIA E. FERMI  
VIA E. KANT  
VIA E. SALGARI-MARZOCCA  
VIA E. TORRICELLI  
VIA ESINO  
VIA F. BRANDANI  
VIA F.LLI ROSSELLI  
VIA F.LLI ZUCCARI  
VIA FATTORI  
VIA FELTRINI  
VIA FILZI  
VIA FIRENZE  
VIA FOCE CESANO  
VIA FOGAZZARO  
VIA FOSCOLO  
VIA FRESCOBALDI  
VIA G. DI VITTORIO  
VIA GALILEI  
VIA GARIBALDI-MARZOCCA  
VIA GIACOSA  
VIA GIOBERTI  
VIA GIOTTO  
VIA GIUSTI  
VIA GOITO  
VIA GOLDONI  
VIA GORIZIA  
VIA GRAMSCI  
VIA GUARDI  
VIA GUERCINO  
VIA GUIDI  
VIA INDIPENDENZA-MARZOCCA  
VIA ISCHIA-MARZOCCA  
VIA ISONZO  
VIA L. GALVANI  
VIA L'AQUILA  
VIA LA MARCA  
VIA LAGO D'ISEO  
VIA LAGO D'ORTA  
VIA LAGO DI BOLSENA  
VIA LAGO DI BRACCIANO  
VIA LAGO DI COMO  
VIA LAGO DI GARDA  
VIA LAGO MAGGIORE  
VIA LAGO TRASIMENO  
VIA LEONCAVALLO

VIA LIPPI  
VIA LOTTO  
VIA MAMIANI (\*\*\*)  
VIA MANTEGNA  
VIA MANZONI  
VIA MARATEA-MARZOCCA  
VIA MARCHE  
VIA MARCO POLO-MARZOCCA  
VIA MARINA-MONTEMARCIANO  
VIA MARZABOTTO  
VIA MASCAGNI  
VIA MATTEI (J)  
VIA MERCANTINI (JJ)  
VIA METAURO  
VIA MICETTI  
VIA MILANO  
VIA MODIGLIANI  
VIA MONTE GRAPPA  
VIA MONTEFORTINO  
VIA MONTELLO  
VIA MONTENERO  
VIA MONTEVERDI  
VIA MONTI  
VIA ORIANI  
VIA PAGANINI  
VIA PAISIELLO  
VIA PALESTRO  
VIA PANZINI  
VIA PARINI  
VIA PASCOLI  
VIA PASUBIO  
VIA PELLICO  
VIA PERGOLESI  
VIA PERUGINO  
VIA PESCARA  
VIA PIAVE  
VIA PIEMONTE  
VIA PIERELLI  
VIA PIERO DELLA FRANCESCA  
VIA PIZZETTI  
VIA PO (\$\$\$)  
VIA POLA  
VIA PONCHIELLI  
VIA PORTOFINO-MARZOCCA  
VIA POSILLIPO-MARZOCCA  
VIA POSITANO-MARZOCCA  
VIA PUCCINI

VIA R. CARTESIO  
VIA RAPALLO-MARZOCCA  
VIA RAVENNA  
VIA RENI  
VIA RESPIGHI  
VIA ROMAGNOSI  
VIA ROSMINI  
VIA ROVERETO  
VIA S.A.M. DE' LIGUORI-MARZOCCA  
VIA SAN GIOVANNI  
VIA SAN REMO-MARZOCCA  
VIA SANZIO (\*\*)  
VIA SARDEGNA  
VIA SAVONAROLA  
VIA SCARLATTI  
VIA SEGANTINI  
VIA SENTINO  
VIA SETTEMBRINI  
VIA STRADA NONA-CESANO  
VIA STRADA OTTAVA-CESANO  
VIA STRADA PRIMA-CESANO  
VIA STRADA QUARTA-CESANO  
VIA STRADA QUINTA-CESANO  
VIA STRADA SECONDA-CESANO  
VIA STRADA SESTA-CESANO  
VIA STRADA SETTIMA-CESANO  
VIA STRADA TERZA-CESANO  
VIA TAGLIAMENTO  
VIA TAORMINA-MARZOCCA  
VIA TASSO  
VIA TEVERE  
VIA TICINO  
VIA TIEPOLO  
VIA TINTORETTO  
VIA TIZIANO  
VIA TOMMASEO  
VIA TORINO  
VIA TRAVERSA CESANO  
VIA TRENTO  
VIA TRIESTE  
VIA U. GIORDANO  
VIA VENEZIA  
VIA VERDI  
VIA VERGA  
VIA VERONESE  
VIA VERRI  
VIA VICO

VIA VIVALDI  
VIA VOLTURNO  
VIA ZAMPETTINI  
VIA ZANELLA  
VIALE ANITA GARIBALDI  
VIALE DEI PINI  
VIALE DELLA RESISTENZA-MARZOCCA  
VIALE DELLO STADIO  
VIALE SORRENTO-MARZOCCA

(\*) Fino all'incrocio con Via Cupetta  
(\*\*) Da Via Zanella fino al Cesano  
(\*\*\*) Da Via Sanzio a Lungomare Mameli  
(J) Fino all'incrocio con Via della Marina  
(JJ) Dall'incrocio con Viale Quattro  
Novembre in poi  
(JJJ) Tranne il tratto che va da Viale dei  
Gerani a Via degli Oleandri  
(\$) Dalla Strada Statale Adriatica Nord fino  
a Via Mattei  
(\$\$) Tranne il tratto che va da Via dei  
Garofani fino a Viale dei Gerani  
(\$\$\$) Tranne il tratto che va da Via Rossini  
fino all'incrocio con Strada del  
Camposanto Vecchio

#### **TERZA CATEGORIA**

BORGO GARIBALDI-BRUGNETTO  
BORGO MARZI-SANT'ANGELO  
BORGO PANNI-VALLONE  
BORGO S. GIOVANNI-RONCITELLI  
GIARDINI 8 MARZO-MONTIGNANO  
LOCALITA' MOLINO MARAZZANA  
LOCALITA' CASINI SOCCORSO  
PIAZZA FERRER-RONCITELLI  
PIAZZA G. BRUNO-RONCITELLI  
PIAZZA MAZZINI-SCAPEZZANO  
PIAZZA RISORGIMENTO-MONTIGNANO  
PIAZZALE CAVALLOTTI-SCAPEZZANO  
PIAZZALE CEFALONIA  
PIAZZALE DELLE GRAZIE  
PIAZZALE FERRER-MONTIGNANO  
PIAZZALE SIMONCELLI-VALLONE  
STRADA BERARDINELLI-SCAPEZZANO  
STRADA BETTOLELLE-BRUGNETTO  
STRADA BONAVENTURA-BRUGNETTO  
STRADA CANNELLA-RONCITELLI  
STRADA CAPPUCINI-SCAPEZZANO  
STRADA CASTELLARO-MONTIGNANO  
STRADA CASTELLARO-S.SILVESTRO  
STRADA CAVALLO MONTIRONE-FILETTO  
STRADA CAVALLO MONTIRONE-VALLONE  
STRADA CESANO BRUCIATA-SCAPEZZANO

STRADA COM. BETTOLELLE-BRUGNETTO  
STRADA COM. C. COLONNA-RONCITELLI  
STRADA COM. MORRO D'ALBA-FILETTO  
STRADA COM. RONCITELLI-SCAPEZZANO  
STRADA COM. SCAPEZZANO-RONCITELLI  
STRADA COM.CANNELLA-RONCITELLI  
STRADA COMUNALE GRAZIE-GRAZIE  
STRADA COMUNALE GRAZIE-SCAPEZZANO  
STRADA COMUNALE-FILETTO  
STRADA COMUNALE-VALLONE  
STRADA COSTA DEI FABBRI-S.ANGELO  
STRADA COSTA FABBRI-S.SILVESTRO  
STRADA CROCIFISSO VALLE-PORTONE  
STRADA DEGLI ULIVI-MONTIGNANO  
STRADA DEI CASINI-SCAPEZZANO  
STRADA DEI CASTELLI-GRAZIE  
STRADA DEI PIOPPI-S.SILVESTRO  
STRADA DEI VASARI-S.ANGELO  
STRADA DEI VASARI-S.SILVESTRO  
STRADA DEL BUZZO-MONTIGNANO  
STRADA DEL CAMPOSANTO VECCHIO  
STRADA DEL CAVALLO-PORTONE  
STRADA DEL CROCIFISSO-VALLONE  
STRADA DEL FERRIERO-PORTONE  
STRADA DEL FERRIERO-S.ANGELO  
STRADA DEL GIARDINO-S.ANGELO  
STRADA DEL GROTTINO-S.SILVESTRO  
STRADA DEL MORIGNANO-PORTONE  
STRADA DEL MOROSO-RONCITELLI  
STRADA DEL POZZETTO-SCAPEZZANO  
STRADA DEL ROSCIOLO-GRAZIE  
STRADA DEL SOCCORSO-SCAPEZZANO  
STRADA DEL TERMINE-FILETTO  
STRADA DEL TROCCO-SCAPEZZANO  
STRADA DELL'ALDERANA-PORTONE  
STRADA DELLA BENEDETTA-VALLONE  
STRADA DELLA BISCIA-SCAPEZZANO  
STRADA DELLA BRUCIATA-CESANO  
STRADA DELLA CAPANNA ALTA  
STRADA DELLA CHIUSA-VALLONE  
STRADA DELLA CUPETTA-GRAZIE  
STRADA DELLA DONNELLA-SCAPEZZANO  
STRADA DELLA DRAGA-MONTIGNANO  
STRADA DELLA FONTE-S.ANGELO  
STRADA DELLA FORESTA-FILETTO  
STRADA DELLA GABRIELLA-PORTONE  
STRADA DELLA GALERA-SCAPEZZANO



STRADA DELLA MANDRIOLA-PORTONE  
STRADA DELLA MARINA-CESANO  
STRADA DELLA MARINA-MARZOCCA  
STRADA DELLA MARINA-SCAPEZZANO  
STRADA DELLA MARZOCCHETTA-MARZOCCA  
STRADA DELLA NOCE-VALLONE  
STRADA DELLA PASSERA-S.ANGELO  
STRADA DELLA PASSERA-VALLONE  
STRADA DELLA PIANA-SCAPEZZANO  
STRADA DELLA ROMANA-S.SILVESTRO  
STRADA DELLA RUFFINA-S.ANGELO  
STRADA DELLA RUFFINA-VALLONE  
STRADA DELLA TORRE-FILETTO  
STRADA DELLA TORRE-MARZOCCA  
STRADA DELLA TORRE-MONTIGNANO  
STRADA DELLE CONE-SCAPEZZANO  
STRADA DELLE VIGNE-RONCITELLI  
STRADA DELLE VIGNE-SCAPEZZANO  
STRADA DI FONTENUOVO  
STRADA DI FONTENUOVO-SCAPEZZANO  
STRADA DI MAIANO-SCAPEZZANO  
STRADA DI MONTALBINO-PORTONE  
STRADA DI MONTALBINO-S.ANGELO  
STRADA DI MONTEBIANCO-GRAZIE  
STRADA DI MONTEDORO-SCAPEZZANO  
STRADA DI MONTESOLAZZI-S.SILVESTRO  
STRADA DI RUPOLI-RONCITELLI  
STRADA DI S. LUCIA-RONCITELLI  
STRADA DI S.ANTONIO-RONCITELLI  
STRADA DI S.GAUDENZIO-S.ANGELO  
STRADA DI S.SILVESTRO-S.ANGELO  
STRADA DI SAN GAUDENZIO  
STRADA DI SAN MARCO-FILETTO  
STRADA DI SAVIGNANO-FILETTO  
STRADA DI SCALZADONNE  
STRADA FABRICI VILLE-S.SILVESTRO  
STRADA FONTANELLE-SCAPEZZANO  
STRADA FONTE MANDRIOLA-PORTONE  
STRADA GRANCETTA-MONTIGNANO  
STRADA INCORONATA-SCAPEZZANO  
STRADA INTERCOMUNALE-FILETTO  
STRADA INTERCOMUNALE-S.SILVESTRO  
STRADA MARAZZANA-RONCITELLI  
STRADA MARTUCCIA-RONCITELLI  
STRADA MORRO CASTRACANE-S.SILVESTRO  
STRADA PER BETTOLELLE-FILETTO  
STRADA PIEVE VIELCA-FILETTO

STRADA PROFONDI CALDESI-RONCITELLI  
STRADA PROFONDI CALDESI-SCAPEZZANO  
STRADA PROV. ARCEVIESE-BRUGNETTO  
STRADA PROV. CORINALDESE-GRAZIE  
STRADA PROV. S.ANGELO-VALLONE  
STRADA PROV.CORINALDESE-BRUGNETTO  
STRADA PROV.CORINALDESE-RONCITELLI  
STRADA PROV.LE ARCEVIESE  
STRADA PROV.LE ARCEVIESE-FILETTO  
STRADA PROV.LE ARCEVIESE-VALLONE  
STRADA PROV.LE S.ANGELO-PORTONE  
STRADA PROVINCIALE ARCEVIESE  
STRADA PROVINCIALE ARCEVIESE  
STRADA PROVINCIALE CORINALDESE  
STRADA PROVINCIALE N.2 SIROLO-SENIGALLIA  
STRADA PROVINCIALE S.S.360  
STRADA PROVINCIALE SANT'ANGELO  
STRADA PROVINCIALE SANT'ANGELO  
STRADA PROVINCIALE SIROLO-SENIGALLIA  
STRADA PROVINCIALE-S.ANGELO  
STRADA QUERCIABELLA-VALLONE  
STRADA RONDOLINA-RONCITELLI  
STRADA S. ANNA TRINITA' -SCAPEZZANO  
STRADA S. CATERINA-SCAPEZZANO  
STRADA S. MICHELE MOLINELLO-SCAPEZZANO  
STRADA S. SANTARELLI-MONTIGNANO  
STRADA SAN BONAVENTURA-FILETTO  
STRADA SCALZADONNE-SCAPEZZANO  
STRADA SCARICAMANTELLA-S.SILVESTRO  
STRADA SCORNABECCO-SCAPEZZANO  
STRADA SQUARTAGALLO-MONTIGNANO  
STRADA SQUARTAGALLO-S.SILVESTRO  
STRADA TORRE CAMPETTO-MONTIGNANO  
VIA 20 SETTEMBRE  
VIA A. COSTA-SCAPEZZANO  
VIA A. DA BRESCIA-SCAPEZZANO  
VIA ALESSANDRIA  
VIA CADUTI SUL LAVORO  
VIA CAPPUCINI-SCAPEZZANO  
VIA CATTARO  
VIA CIPRO  
VIA CORFU'  
VIA CORINTO  
VIA DEI MILLE-MONTIGNANO  
VIA DEI PATRIOTI-MONTIGNANO  
VIA DEL CASALE-MONTIGNANO  
VIA DEL CASTELLO-SCAPEZZANO  
Regolamento comunale per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l'applicazione del relativo canone 26

VIA DEL LAVORO  
VIA DELL'ARTIGIANATO  
VIA DELL'UNITA'  
VIA DELLA DRAGA-MONTIGNANO  
VIA DELLA FONTE-RONCITELLI  
VIA DELLA MARINA-MONTIGNANO  
VIA DELLE QUERCE-MONTIGNANO  
VIA DOGANA VECCHIA  
VIA FRATTI-SCAPEZZANO  
VIA G. BRODOLINI  
VIA GARIBALDI-MONTIGNANO  
VIA GIOCO PALLONE-RONCITELLI  
VIA GIOCO PALLONE-SCAPEZZANO  
VIA MAMIANI (\*\*)  
VIA MATTEI  
VIA MAZZINI-MONTIGNANO  
VIA MONTESSORI-MONTIGNANO  
VIA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO  
VIA NARENTE  
VIA OBERDAN-MONTIGNANO  
VIA PRIMO MAGGIO  
VIA PRIMO MAGGIO-MONTIGNANO  
VIA PRINCIPE UMBERTO-MONTIGNANO  
VIA RODI  
VIA SAMO  
VIA SCARPANTE  
VIA SIRIA  
VIA SMIRNE  
VIA TEANO-MONTIGNANO  
VIA VILLANOVA-MONTIGNANO  
(\*\*) Da Porta Lambertina fino all'incrocio con  
Via Sanzio

## Allegato B)

### COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE E TABELLA DELLE TARIFFE

#### 1. *Categorie di importanza delle strade, aree e spazi (vedi allegato A):*

a - Centro storico, zona mare e principali vie di scorrimento	1,00
b - Zone limitrofe ubicate a distanza non superiore a metri 2.500 dal limite del centro abitato del capoluogo. Marzocca e Cesano:	0,70
c - Residue zone del territorio comunale:	0,40

#### 2. *Valore economico della disponibilità dell'area*

a - Aree di parcheggio gestite in concessione:	0,20
b - [Abrogato]	
c - Piazza Roma, Corso 2 Giugno, Foro Annonario, Via Manni, Piazza del Duca, Vallato della Rocca Roveresca, Piazzale della Libertà, Piazza Saffi, Piazza Simoncelli, per occupazioni temporanee non aventi carattere ricorrente effettuate da attività commerciali:	1,30

#### 3. *Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione:*

a - Occupazioni per passi carrabili ed aree di manovra e di rispetto	0,25
b - Occupazioni soprastanti il suolo	0,50
c - Occupazioni sottostanti il suolo	0,25
d - Occupazione con tende fisse e retrattili	0,30
e - Occupazioni con <b>rampe per disabili</b> , gradini e dissuasori:	0,50
f - Impianti per la telefonia mobile delocalizzati in conformità alla pianificazione urbanistica	0,40

#### 4. *Natura dell'attività:*

a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi (occupazioni temporanee) che aderiscono al progetto di sviluppo sostenibile del territorio	0,90 0,50
b - Commercio in aree pubbliche (occupazioni temporanee) della fiera di Sant'Agostino	0,90 0,80
<b>manifestazioni fieristiche</b>	0,10
c - Noleggio bici e riscio, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee):	0,30
d - <b>Spettacoli viaggianti e installazione giochi:</b>	0,20
e - Edilizia	0,50
f - Distributori di carburanti	1,20
g - Erogazione pubblici servizi a rete (occupazioni temporanee)	0,50
g bis - Aree di parcheggio riservate dalle strutture ricettive per i propri clienti:	0,20
h - Altri usi:	1,00

#### 5. **Occupazioni permanenti di suolo pubblico – tariffa per ogni metro quadrato e per anno:**

- Categoria prima	€99,87
- Categoria seconda	€69,85
- Categoria terza	€39,93

#### 5 bis. **Occupazioni permanenti con impianti per la telefonia mobile – tariffa per ogni metro quadrato e per anno:**

- Categoria prima	€ 800,00
- Categoria seconda	€ 560,00
- Categoria terza	€ 320,00

#### 6. **Occupazioni temporanee di suolo pubblico – tariffa per ogni metro quadrato e per giorno:**

- Categoria prima	€3,44
- Categoria seconda	€2,40
- Categoria terza	€1,35